

□

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL PROV. PROT. N. 2139/1.25.8 ID: 394 DEL 7.2.2025
DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA
REGIONE SICILIANA

Il sottoscritto Avv. Giuliana Sapienza (c.f. SPNGLN81L42G273Y), in qualità di difensore della Sig.ra **Silvia Matranga**, nata a Palermo il 21.04.1997 (C.F. MTRSLV97D61G273Y), in proprio e anche nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della ditta **Sant'Agata S.S.A. (P.IVA 06901610821)** e del Sig. **Francesco Matranga**, nato a Palermo il 6.1.1994 (c.f. MTRFNC94A06G273I), in ottemperanza al provvedimento Prot. N. 2139/1.25.8 ID: 394 del 7.2.2025 reso dall'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA nell'ambito del procedimento n. 394 del 2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Presidente della Regione Siciliana e il ricorso straordinario incardinato ha il seguente numero 394 del 2025;

- il ricorso è stato presentato da **Silvia Matranga**, in proprio e anche nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della ditta **Sant'Agata S.S.A. (P.IVA 06901610821)** e il Sig. **Francesco Matranga**;

- il ricorso è stato presentato contro l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- il ricorso è stato altresì notificato a tre potenziali controinteressati, sigg.ri Oliva Michele, Signora Giovanna società agricola semplice e Polizza Favaloro Fenia società semplice 3.

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere:

l'annullamento del Decreto di Revoca misura 6.1/6.4 DRS n. 5660 del 31/07/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura – Servizio 12 – Ispettorato dell'Agricoltura u.o.s. 12.05 Centro Riferimento Progetti Sicani in raccordo con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale – Regione Sicilia; nonché delle note Prot. N. 28012 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Silvia Matranga e Prot. N. 28013 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Francesco Matranga; nonché ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, per i seguenti motivi, previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a., da rendersi anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.;

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i progetti collocati nella graduatoria definitiva emanata con D.D.G. n. 1739 del 09.08.2019 (v. elenco allegato);

- con il ricorso è stata censurato il difetto di motivazione degli atti impugnati e la mancata richiesta del soccorso istruttorio al fine di colmare eventuali mancanze della domanda;

- parte ricorrente collocata in graduatoria subiva la revoca con il provvedimento DRS n. 5560 del 31.07.2024;

- i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Mancanza di motivazione dei provvedimenti impugnati – nullità/annullabilità del provvedimento impugnato D.R.S. n. 5660/2024 – Errata/inesatta/falsa applicazione della l. 241/1990 s.m.i. – obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

In ordine al primo motivo di impugnazione, appare di chiara evidenza come il provvedimento di revoca impugnato, appaia del tutto privo di motivazione e, pertanto, non potrà che essere annullato e privato di qualsivoglia efficacia.

Ed invero, a fronte degli articolati (e documentati) motivi proposti dagli odierni ricorrenti, nelle proprie controdeduzioni inviate all'Amministrazione con PEC del 23.06.2023, l'Amministrazione Regionale con provvedimento assunto in data 31.07.2024, e dunque dopo oltre un anno dall'avvio del procedimento (avviato in data 07.06.2023) e dall'avvenuta ricezione delle menzionate controdeduzioni, disponeva la revoca del *“Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021 alla Sig.ra MATRANGA SILVIA nata a Palermo il 24/12/1993 e residente a Palermo in via VIA VAL DI MAZARA n. 52, nella qualità di socio della ditta SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUAA, 06901610821, a seguito della domanda di sostegno contenitore” n. 54250502215, “Partner capofila del progetto” n. 54250501514, “Partner non capofila” n. 54250501522, tutte relative al Progetto n. 2015.19.5283.2617”*, nulla osservando rispetto al merito delle controdeduzioni formulate dai ricorrenti, ed anzi limitando la propria “motivazione” ad un laconico *“RITENUTO che le sopra esposte memorie non sono accoglibili”*.

Ora, prima di affrontare in dettaglio la violazione perpetrata dalla P.A. alla normativa che governa il procedimento amministrativo, sembra opportuno e conducente precisare che non si comprende la condotta adottata dall'Amministrazione resistente che ha ritenuto di poter, di fatto, omettere di motivare il mancato accoglimento delle, di contro, motivate e debitamente argomentate controdeduzioni, omettendo altresì di precisare le ragioni che hanno condotto la stessa Amministrazione ad emettere il contestato provvedimento ad oltre un anno di distanza dall'avvio del relativo e sotteso procedimento amministrativo.

Il provvedimento impugnato, unitamente a tutti gli atti e documenti ad esso connessi, prodromici e/o conseguenti, è *ictu oculi* viziato dunque in ordine alle censure indicate al presente motivo.

Le richiamate norme impongono, infatti, che il provvedimento amministrativo sia dotato di idonea e sufficiente motivazione, necessaria non solo ad assicurare la trasparenza, legittimità e coerenza dell'azione amministrativa, ma altresì a garantire il privato da possibili abusi ed eccessi di potere, consentendogli di comprendere la *ratio* dei provvedimenti e, se del caso, impugnarli spiegando le proprie contestazioni.

Appare evidente come, nel caso di specie, tale obbligo non sia stato rispettato dalla P.A., non potendosi riscontrare, nel *corpus* del provvedimento impugnato, nulla che possa assimilarsi a quanto la disciplina normativa identifica come *“motivazione”*.

Non valga, a contrario, l'indicazione generica dei presupposti per l'adozione del provvedimento o il mero richiamo operato dalla P.A. in seno all'impugnato atto al mero contenuto della nota con cui, oltre un anno prima, e cioè in data 07.06.2023 la stessa P.A. aveva dato avvio al contestato procedimento di revoca "definito" in spregio altresì all'obbligo di rispetto, incombente sull'Amministrazione procedente, di concludere i procedimenti amministrativi nel limite temporale di 90 giorni dal loro avvio.

Nella nota oggi impugnata l'Assessorato giustifica la revoca della detta concessione con una duplice motivazione: da un lato, *"la ditta non ha fatto pervenire alla scrivente entro i 24 mesi dalla data di notifica (12.01.2023) istanza di collaudo delle opere previste dal suddetto D.R.S."* e, dall'altro, la ditta *"non ha fatto pervenire nessuna istanza di proroga dello stesso D.R.S."*.

Entrambe le motivazioni sono destituite di fondamento e, da sole, non possono essere considerate tali da comportare la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.

L'Amministrazione convenuta si limita infatti a definire non accoglibili le memorie presentate in data 15.6.2023 ove la stessa veniva chiaramente informata che le somme ottenute in acconto dell'intero finanziamento erano state sequestrate per intero e solo successivamente parzialmente dissestrate.

Comunicando il sequestro delle somme, la società oggi ricorrente aveva espresso quindi la difficoltà di poter portare a termine il progetto finanziato e, conseguentemente, la proroga dei termini era da considerarsi *in re ipsa*, attesa l'inutilizzabilità delle somme.

Ciononostante, appena avvenuto il dissequestro dei conti corrente sequestrati, le somme date in acconto del finanziamento pari ad euro 99.000,00 venivano infatti utilizzate per la realizzazione delle opere attinenti al progetto finanziato, quali:

- infissi;
- pavimentazione della piscina;
- pannelli fotovoltaici;
- sito web e digitalizzazione;
- impianto videosorveglianza;
- ripristino e ammodernamento dei servizi di n. 5 stanze.

Ciò può evincersi dalla documentazione depositata in atti.

Tuttavia, le opere realizzate non costituivano la totalità delle lavorazioni finanziate dal progetto e pertanto, essendo soltanto parziali, non potevano essere collaudate, atteso che il collaudo delle opere finanziate deve avvenire *ex lege* entro 6 mesi dalla realizzazione e ultimazione delle opere.

A ben vedere, le lavorazioni richieste e finanziate dall'Assessorato non venivano ultimate e conseguentemente il collaudo non poteva ancora avvenire.

La mancanza del collaudo, comunque, non può far cadere, da sola, gli effetti del finanziamento.

Ma v'è di più, nelle more del procedimento penale e di quello del giudice contabile e nonostante i Matranga fossero totalmente estranei ai detti procedimenti, la società oggi ricorrente non richiedeva i saldi dovuti per le lavorazioni già effettuate in quanto ritenevano sospesa la procedura, rimanendo in attesa che l'Amministrazione desse istruzioni sul prosieguo del finanziamento.

Anche tale circostanza può ritenersi provata dalla documentazione in atti.

Per tale ragione, la società non richiedeva alcuna esplicita proroga dei termini del D.R.S., né provvedeva al collaudo, ritenendo che lo svolgimento dei procedimenti a carico dei funzionari pubblici e dello studio Todaro sospendesse l'intera procedura di finanziamento.

La revoca del finanziamento pertanto appare illegittima e, d'altro canto, l'Amministrazione avrebbe dovuto richiedere informazioni precise e fornire istruzioni dettagliate sulla documentazione necessaria finalizzata al prosieguo del finanziamento.

Appare infatti irragionevole la circostanza che, nell'ipotesi di conferma del decreto di revoca, la società venga danneggiata sia dalla mala fede dei funzionari pubblici e dai consulenti cui si era incolpevolmente affidata (che ha comportato il sequestro dei conti corrente e la sospensione del procedimento), sia dal provvedimento di revoca immotivato e intervenuto senza la doverosa istruttoria, come si dedurrà meglio in seguito.

Da tali considerazioni discende inevitabilmente la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.

2. Errata, inesatta e mancata applicazione della disciplina del soccorso istruttorio

In ordine al presente punto, non è revocabile in dubbio come il gravissimo documento patito e patendo dall'odierna ricorrente Società sia frutto anche di una errata applicazione della disciplina in esame e che ha impedito comunque all'odierna ricorrente la possibilità di poter fruire del rimedio del cd. *"soccorso istruttorio"*.

Ed infatti, è pacifica la *ratio* sottesa all'istituto invocato e mutuato anche alla luce delle previsioni normative in tema di aggiudicazione di gare pubbliche e alle verifiche successive, ed a mente di cui *"la stazione appaltante può assegnare al concorrente "un termine non superiore a 10 giorni" perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando in maniera chiara il contenuto e i soggetti che le devono rendere, ovvero precisando la documentazione necessaria a completare le carenze documentali registrate; ciò all'evidente scopo di evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2017, n. 975).

Da ciò discende il gravissimo pregiudizio arrecato alla Santagata SSA. dall'errore in cui è incorsa Codesta P.A. e ciò dovrà comportare la declaratoria di illegittimità e nullità dei provvedimenti impugnati;

- il ricorso era del seguente tenore:

“Ecc.mo Sig. Presidente della Regione Sicilia

Ricorso Straordinario con istanza ex art. 55, c.p.a.

ed istanza ex artt. 41, comma 4 e 52, comma 2, c.p.a.

La Sig.ra **Silvia Matranga**, nata a Palermo il 21.04.1997 (C.F. MTRSLV97D61G273Y), in proprio e anche nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della ditta **Sant’Agata S.S.A. (P.IVA 06901610821)** corrente in Palermo in questa via Val di Mazzara n. 52 (90144), e il Sig. **Francesco Matranga**, nato a Palermo il 6.1.1994 (c.f. MTRFNC94A06G273I) nominano, congiuntamente e disgiuntamente, l’avv. Antonino Musacchia (C.F. MSCNNN84R19H501E – PEC antoninomusacchia@pecavvpa.it) e l’avv. Giuliana Sapienza (C.F. SPNGLN81L42G273Y - PEC giulianasapienza@pecavvpa.it) elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento, presso e nello Studio del primo, in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n. 55 e domicilio digitale eletto agli indirizzi PEC degli indicati procuratori giulianasapienza@pecavvpa.it e antoninomusacchia@pecavvpa.it;

Ricorrenti

Dichiara

- all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (C.F. 80012000826), in persona Legale Rappresentante pro tempore, corrente in Corleone (PA), via G. Verdi n. 47, (PEC: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it), ex lege domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Villareale n. 6 – 90141, PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);

- all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura – Servizio 12 – Ispettorato dell’Agricoltura u.o.s. 12.05 Centro Riferimento Progetti Sicani in raccordo con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale – Regione Sicilia (C.F. 80012000826), in persona Suo Legale Rappresentante pro tempore, corrente in Corleone, Via G. Verdi n. 47 (PEC: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it), ex lege domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Villareale n. 6 – 90141, PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16,

comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);

Resistente

e nei confronti di

- Oliva Michele, nato a Messina il 17.10.1976 (c.f. LVOMHL76R17F158Y), titolare della ditta Azienda agricola di Oliva Michele, con sede in Via Picone n. 22, 98050 Malfa (Me) pec: oliva.michele76@pec.it (posizione 189);

- Signora Giovanna Società Agricola semplice (p.iva 02001080890) con sede in Noto, località Contrada Acquaviva e Ragusa C.da Salmè pec: signoragiovannassa@pec.it (posizione 201);

- Polizza Favaloro Fenia società semplice 3 p, p.iva 05771540878 con sede in Palagonia, Via Soldato Auteri Vincenzo n. 46 pec: societaagricola3p@pec.it (posizione 204);

Controinteressati

di proporre ricorso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, da rendersi anche

inaudita altera parte ex art. 55 c.p.a.

dei seguenti atti e/o provvedimenti:

1) Decreto di Revoca misura 6.1/6.4 DRS n. 5660 del 31/07/2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura – Servizio 12 – Ispettorato dell’Agricoltura u.o.s. 12.05 Centro Riferimento Progetti Sicani in raccordo con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale – Regione Sicilia **(doc. A)**;

2) Nota Prot. N. 28012 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Silvia Matranga;

3) Nota Prot. N. 28013 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Francesco Matranga;

ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

FATTO

I. Con DDG. n. 1422 del 29.05.2017, l’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo Rurale e della pesca mediterranea ha pubblicato il bando della Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del PSR Sicilia 2014 – 2020.

II. La ricorrente Società, e per essa i soci Matranga Silvia (rappresentante legale e amministratrice della Società ricorrente) e Matranga Francesco (socio) presentavano nei termini previsti dal bando la domanda di

finanziamento, affidandosi allo studio TODARO per la presentazione e per tutte le pratiche e il disbrigo della documentazione necessaria e per come richiesta dal bando. In particolare, veniva chiesta l'approvazione della domanda di sostegno nell'ambito della sottomisura 6.1, nonché l'accesso al sostegno delle sottomisure collegate del pacchetto giovani agricoltori sottomisure 6.4.a, così come obbligatoriamente richiesto dall'art. 4 dell'avviso. Per tuziorismo si ritiene di evidenziare che il sig. Matranga Francesco, quale primo richiedente, ha presentato tramite portale AGEA la domanda di aiuto nell'ambito della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 collegata alla sottomisura 6.4°, alla domanda principale (portante il nr. 5425050202215) erano associate le domande nn. 54250501514 e 54250501522 presentate a nome rispettivamente di Matranga Francesco e Matranga Silvia quale seconda richiedente.

- III. *La pratica, così come gli adempimenti connessi, come menzionato venivano affidati dalla ricorrente al citato studio di consulenza tecnico-professionale che, come da mandato, provvedeva conseguentemente alla gestione di tutta la procedura; limitandosi la ricorrente a dare seguito a quanto di volta in volta chiesto dal professionista nominato in assoluta buona fede e senza porne in dubbio l'operato. In particolare, la progettazione veniva affidata ed il relativo piano veniva redatto dal Dott. Agr. Todaro Calogero, dal Perito Agronomo Todaro Adriano e dal Geometra Vitale Carlo*
- IV. *A conclusione delle varie verifiche cui era subordinata l'eventuale approvazione della domanda presentata, alla ricorrente (e in particolare ai sigg.ri Matranga Silvia e Matranga Francesco nelle rispettive e sopra indicate qualità) veniva data comunicazione del positivo esito dell'istanza di contributo e della connessa collocazione utile nella graduatoria delle istanze ammesse (e successivamente finanziate) e relativa ai progetti presentati in relazione alla citata "sottomisura 6.1 – PSR Sicilia), graduatoria approvata in via definitiva giusta D.D.G. n. 766 del 30.04.2019.*
- V. *Successivamente all'avvenuta approvazione della graduatoria (come indicato al punto IV), con D.D.G. n. 1111 del 31.05.2019 è stata prevista la presentazione all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 delle istanze volte alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2., 7.5, 16.3 e 16.4.*
- VI. *Con D.D.G. n. 1739 del 09.08.2019 (successiva in ordine di tempo alla precedente D.D.G. n. 1606 del 31.07.2019 e di quest'ultima correttiva e modificativa nel senso di seguito precisato, n.d.r.) è stata approvata la*

“versione corretta in autotutela degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 ‘Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori’ delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande non ricevibili e non ammissibili”. Il sopra citato atto stabiliva il termine (20.09.2019) entro il quale i soggetti ammessi a finanziamento avrebbero dovuto presentare ai competenti Ispettorati la “documentazione necessaria per l’emissione del decreto di finanziamento”.

VII. *Per quanto di rilevanza ai fini del presente ricorso, con D.D.G. n. 2473 del 03.10.2019 è stata approvata la “versione aggiornata, a seguito della correzione di alcuni errori materiali, degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 ‘Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori’ delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande non ricevibili e non ammissibili”, ed è stato disposto, ai sensi dell’art. 5 dell’indicato atto, che “solo ed esclusivamente i beneficiari utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili negli elenchi aggiornati a seguito delle correzioni apportate nonché a seguito dello scorrimento per mancata presentazione, entro il 20.09.2019, della documentazione di cui al D.D.G. n. 1739 del 09.08.2019, la presentazione agli Ispettorati competenti della documentazione necessaria per l’emissione del decreto di finanziamento entro il 23 ottobre 2019”.*

VIII. *Con D.R.S. n° 4561 del 22/12/2020, notificato a mezzo Raccomandata A.R. in data 13/01/2021, relativo alle domande di sostegno "domanda contenitore" n. 54250502215, "Partner capofila del progetto" n. 54250501514, "Partner non capofila" n. 54250501522, tutte relative al Progetto n. 2015.19.5283.261Z, “a firma del sig. MATRANGA FRANCESCO C.F. MTRFNC94A06G2731, nato/a il 06/01/1994 a PALERMO e residente a PALERMO - VIA VAL DI MAZARA n. 52 nella qualità di (titolare/legale rappresentante/amministratore unico) della (ditta individuale/società/altro) denominata SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ...omissis... MATRANGA SILVIA C.F. MTRSLV97D61G273Y, nato/a il 21/04/1997 a PALERMO e residente a PALERMO - VIA VAL DI MAZARA n. 52 nella qualità di "Partner non capofila"; della succitata (ditta individuale/società/altro)” l’odierna ricorrente è stata ammessa ad usufruire, per la sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" del PSR Sicilia 2014-2020, di un premio di 40.000,00 per ciascun giovane insediato e per la sottomisura collegata 6.4.a "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla diversificazione dell'attività*

agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra- agricole", del PSR Sicilia 2014-2020, di un contributo di 199.950,00 euro pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile di € 266.600,00 euro.

- IX. In forza del citato provvedimento, all'odierna ricorrente, nelle indicate persone fisiche e con le spiegate qualità, sono stati erogati in acconto premio per la sottomisura 6.1 complessivi euro 48.000,00, di cui euro 24.000,00 in relazione alla domanda n. 04270223318 ed euro 24.000,00 in relazione alla domanda n. 04270223300.
- X. Con nota prot. n. 0022266 del 07/06/2023 veniva inspiegabilmente notificata alla ricorrente pec del 07/06/2023 avente per oggetto **"AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA del D.R.S. n° 4561 del 22/12/2020"**. Con la nota allegata venivano indicate, quali ragioni dell'avvio del detto procedimento, le seguenti motivazioni: la ditta non ha fatto pervenire alla scrivente entro i 24 mesi dalla data di notifica (12/01/2023) istanza di collaudo delle opere previste dal suddetto D.R.S., inoltre non ha fatto pervenire nessuna istanza di proroga dello stesso D.R.S.
- XI. Nei termini di legge, l'odierna ricorrente riscontrava la nota di avvio del procedimento dell'Assessorato con la nota del 15.06.2023, inviata all'Amministrazione procedente dallo Studio Legale Zarcone, con la quale precisava che le asserite "mancanze" poste a supporto del provvedimento oggi oggetto di impugnazione non erano dipese dalla volontà della ditta, in quanto in data 16/06/2022 la ricorrente aveva ricevuto notifica di sequestro preventivo dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese in ragione di procedimento penale iscritto in relazione ad alcune istruttorie relative alle concessioni di contributi e finanziamenti pubblici (compresi quelli derivanti dalle citate misure), e ciò sebbene la ricorrente (come anche le persone fisiche socie e amministratori della stessa, i.e. i sigg.ri Matranga Francesco e Silvia) non abbiano ricevuto alcuna contestazione e/o imputazione, risultando, per vero, soggetti danneggiati dalle condotte attualmente ascritte ad alcuni funzionari pubblici e a consulenti, tra cui figurerebbe lo studio Todaro, cui in origine e in buona fede si era rivolta anche la ricorrente, n.d.r.
- XII. Inopinatamente, a distanza di oltre un anno dall'indicata presentazione delle proprie controdeduzioni, l'odierna ricorrente si è vista notificare, in data 05.09.2024, il Decreto di Revoca n. 5660 del 31.07.2024, con cui, appunto è stato revocato il D.R.S. n° 4561 del 22/12/2020; provvedimento illegittimo, oggi contestato, poiché privo di motivazione e adottato a distanza di oltre un anno dall'avvio del procedimento, e pertanto viziato sia in relazione al requisito di cui all'art. 3, L. n. 241/1990 s.m.i., sia in relazione al mancato rispetto del termine perentorio entro il quale deve concludersi in ogni caso il procedimento

amministrativo;

XIII. *Con le note prot. Nn. 28013 e 28012 del 23.09.2024, l'Amministrazione convenuta notificava ai ricorrenti le richieste bonarie di restituzione degli acconti premio concessi ai sigg.ri Silvia e Francesco Matranga di euro 24.000 ciascuno.*

In conseguenza delle superiori considerazioni, pur essendo evidenti i vizi da cui è irrimediabilmente affetto l'atto impugnato, gli odierni ricorrenti, a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, precisano le proprie doglianze anche con i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Mancanza di motivazione dei provvedimenti impugnati – nullità/annullabilità del provvedimento impugnato D.R.S. n. 5660/2024 – Errata/inesatta/falsa applicazione della l. 241/1990 s.m.i. – obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

In ordine al primo motivo di impugnazione, appare di chiara evidenza come il provvedimento di revoca impugnato, appaia del tutto privo di motivazione e, pertanto, non potrà che essere annullato e privato di qualsivoglia efficacia.

*Ed invero, a fronte degli articolati (e documentati) motivi proposti dagli odierni ricorrenti, nelle proprie **controdeduzioni** inviate all'Amministrazione con PEC del 23.06.2023, l'Amministrazione Regionale con **provvedimento** assunto in data **31.07.2024**, e dunque **dopo oltre un anno dall'avvio del procedimento (avviato in data 07.06.2023) e dall'avvenuta ricezione delle menzionate controdeduzioni**, disponeva la revoca del "Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021 alla Sig.ra MATRANGA SILVIA nata a Palermo il 24/12/1993 e residente a Palermo in via VIA VAL DI MAZARA n. 52, nella qualità di socio della ditta SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUA, 06901610821, a seguito della domanda di sostegno contenitore" n. 54250502215, "Partner capofila del progetto" n. 54250501514, "Partner non capofila" n. 54250501522, tutte relative al Progetto n. 2015.19.5283.2617", **nulla osservando rispetto al merito delle controdeduzioni formulate dai ricorrenti**, ed anzi limitando la propria "motivazione" ad un laconico "RITENUTO che le sopra esposte memorie non sono accoglibili".*

Ora, prima di affrontare in dettaglio la violazione perpetrata dalla P.A. alla normativa che governa il procedimento

amministrativo, sembra opportuno e conducente precisare che non si comprende la condotta adottata dall'Amministrazione resistente che ha ritenuto di poter, di fatto, omettere di motivare il mancato accoglimento delle, di contro, motivate e debitamente argomentate controdeduzioni, omettendo altresì di precisare le ragioni che hanno condotto la stessa Amministrazione ad emettere il contestato provvedimento ad oltre un anno di distanza dall'avvio del relativo e sotteso procedimento amministrativo.

Il provvedimento impugnato, unitamente a tutti gli atti e documenti ad esso connessi, prodromici e/o conseguenti, è ictu oculi viziato dunque in ordine alle censure indicate al presente motivo.

Le richiamate norme impongono, infatti, che il provvedimento amministrativo sia dotato di idonea e sufficiente motivazione, necessaria non solo ad assicurare la trasparenza, legittimità e coerenza dell'azione amministrativa, ma altresì a garantire il privato da possibili abusi ed eccessi di potere, consentendogli di comprendere la ratio dei provvedimenti e, se del caso, impugnarli spiegando le proprie contestazioni.

Appare evidente come, nel caso di specie, tale obbligo non sia stato rispettato dalla P.A., non potendosi riscontrare, nel corpus del provvedimento impugnato, nulla che possa assimilarsi a quanto la disciplina normativa identifichi come "motivazione".

Non valga, a contrario, l'indicazione generica dei presupposti per l'adozione del provvedimento o il mero richiamo operato dalla P.A. in seno all'impugnato atto al mero contenuto della nota con cui, oltre un anno prima, e cioè in data 07.06.2023 la stessa P.A. aveva dato avvio al contestato procedimento di revoca "definito" in spregio altresì all'obbligo di rispetto, incombente sull'Amministrazione procedente, di concludere i procedimenti amministrativi nel limite temporale di 90 giorni dal loro avvio.

Nella nota oggi impugnata l'Assessorato giustifica la revoca della detta concessione con una duplice motivazione: da un lato, "la ditta non ha fatto pervenire alla scrivente entro i 24 mesi dalla data di notifica (12.01.2023) istanza di collaudo delle opere previste dal suddetto D.R.S." e, dall'altro, la ditta "non ha fatto pervenire nessuna istanza di proroga dello stesso D.R.S.".

Entrambe le motivazioni sono destituite di fondamento e, da sole, non possono essere considerate tali da comportare la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.

L'Amministrazione convenuta si limita infatti a definire non accoglibili le memorie presentate in data 15.6.2023 ove la stessa veniva chiaramente informata che le somme ottenute in acconto dell'intero finanziamento erano state sequestrate per intero e solo successivamente parzialmente dissequestrate.

Comunicando il sequestro delle somme, la società oggi ricorrente aveva espresso quindi la difficoltà di poter portare a termine il progetto finanziato e, conseguentemente, la proroga dei termini era da considerarsi in re ipsa, attesa l'inutilizzabilità delle somme.

Ciononostante, appena avvenuto il dissequestro dei conti corrente sequestrati, le somme date in acconto del finanziamento pari ad euro 99.000,00 venivano infatti utilizzate per la realizzazione delle opere attinenti al progetto finanziato, quali:

- infissi;*
- pavimentazione della piscina;*
- pannelli fotovoltaici;*
- sito web e digitalizzazione;*
- impianto videosorveglianza;*
- ripristino e ammodernamento dei servizi di n. 5 stanze.*

Ciò può evincersi dalla documentazione depositata in atti.

Tuttavia, le opere realizzate non costituivano la totalità delle lavorazioni finanziate dal progetto e pertanto, essendo soltanto parziali, non potevano essere collaudate, atteso che il collaudo delle opere finanziate deve avvenire ex lege entro 6 mesi dalla realizzazione e ultimazione delle opere.

A ben vedere, le lavorazioni richieste e finanziate dall'Assessorato non venivano ultimate e conseguentemente il collaudo non poteva ancora avvenire.

La mancanza del collaudo, comunque, non può far cadere, da sola, gli effetti del finanziamento.

Ma v'è di più, nelle more del procedimento penale e di quello del giudice contabile e nonostante i Matranga fossero totalmente estranei ai detti procedimenti, la società oggi ricorrente non richiedeva i saldi dovuti per le lavorazioni già effettuate in quanto ritenevano sospesa la procedura, rimanendo in attesa che l'Amministrazione desse istruzioni sul prosieguo del finanziamento.

Anche tale circostanza può ritenersi provata dalla documentazione in atti.

Per tale ragione, la società non richiedeva alcuna esplicita proroga dei termini del D.R.S., né provvedeva al collaudo,

ritenendo che lo svolgimento dei procedimenti a carico dei funzionari pubblici e dello studio Todaro sospendesse l'intera procedura di finanziamento.

La revoca del finanziamento pertanto appare illegittima e, d'altro canto, l'Amministrazione avrebbe dovuto richiedere informazioni precise e fornire istruzioni dettagliate sulla documentazione necessaria finalizzata al prosieguo del finanziamento.

Appare infatti irragionevole la circostanza che, nell'ipotesi di conferma del decreto di revoca, la società venga danneggiata sia dalla mala fede dei funzionari pubblici e dai consulenti cui si era incolpevolmente affidata (che ha comportato il sequestro dei conti corrente e la sospensione del procedimento), sia dal provvedimento di revoca immotivato e intervenuto senza la doverosa istruttoria, come si dedurrà meglio in seguito.

Da tali considerazioni discende inevitabilmente la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.

2. Errata, inesatta e mancata applicazione della disciplina del soccorso istruttorio

In ordine al presente punto, non è revocabile in dubbio come il gravissimo documento patito e patendo dall'odierna ricorrente Società sia frutto anche di una errata applicazione della disciplina in esame e che ha impedito comunque all'odierna ricorrente la possibilità di poter fruire del rimedio del cd. "soccorso istruttorio".

Ed infatti, è pacifica la ratio sottesa all'istituto invocato e mutuato anche alla luce delle previsioni normative in tema di aggiudicazione di gare pubbliche e alle verifiche successive, ed a mente di cui "la stazione appaltante può assegnare al concorrente "un termine non superiore a 10 giorni" perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando in maniera chiara il contenuto e i soggetti che le devono rendere, ovvero precisando la documentazione necessaria a completare le carenze documentali registrate; ciò all'evidente scopo di evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2017, n. 975).

Da ciò discende il gravissimo pregiudizio arrecato alla Santagata SSA, dall'errore in cui è incorsa Codesta P.A. e ciò dovrà comportare la declaratoria di illegittimità e nullità dei provvedimenti impugnati.

Istanza cautelare.

Stante tutto quanto dedotto, argomentato ed allegato, evidente appare e si palesa il fumus boni iuris; come del pari evidente

si manifesta la sussistenza del periculum in mora.

Ed infatti, la revoca immotivata del Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021 e la contestuale intimazione alla restituzione dell'acconto premio medio tempore percepito per complessivi euro 48.000,00 per le causali meglio precisate in premessa in fatto, impediscono ai ricorrenti la concreta ed effettiva possibilità di realizzare - tramite l'apporto del finanziamento richiesto - l'auspicato progetto imprenditoriale giovanile e di sviluppo, di certo ammissibile, meritevole e rilevante non solo per la crescita e la competitività della ricorrente, ma anche per l'importante e positivo impatto che il suo progetto potrebbe avere - sul piano dell'interesse pubblico - in termini di crescita, sviluppo, ammodernamento ed aumento occupazionale nel territorio rurale di riferimento.

Di contro, il decorrere del tempo fino alla definizione del merito, senza che i ricorrenti riceva tutela, quanto meno cautelare, rischia di pregiudicare in maniera gravissima ed irreversibile le sue ragioni (e financo di vanificare l'utilità della richiesta di tutela azionata con il presente procedimento), stante l'imminente e progressiva distribuzione delle risorse alle domande ritenute ammissibili e, conseguentemente, stante (in mancanza di sospensiva) l'elevata probabilità che la domanda degli odierni ricorrenti rimanga definitivamente ed immotivatamente esclusa dal finanziamento richiesto e che, per vero, si era vista correttamente e giustamente attribuire (sino all'ingiustificata e intervenuta revoca).

Le richiamate ed evidenti conseguenze pregiudizievoli possono pertanto evitarsi, con l'accoglimento della presente istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato.

In alternativa, stante anche il disposto di cui all'art. 55 c.p.a. a mente di cui possono essere adottate le misure cautelari "...che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso...", l'Ecc.mo Presidente adito potrà, del caso, disporre l'accantonamento immediato delle somme necessarie a garantire (interinalmente) il finanziamento del progetto della ricorrente, ri-ammettendolo con riserva, per l'importo già concesso.

Istanza ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a.

L'elevato numero dei possibili controinteressati può far ritenere necessario procedere alla notificazione del presente ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Tale, superiore e per tuziorismo difensivo paventata possibilità, nondimeno fa rimaner ferma e certa la piena ammissibilità della presente impugnazione, essendo la stessa stata notificata ritualmente a tre controinteressati, ed ai sensi dell'art. 41,

comma 2, c.p.a., per come identificati in epigrafe, fra i soggetti le cui domande risultavano ammissibili e collocate utilmente ai fini del finanziamento nella medesima graduatoria.

Alla luce delle superiori, prudenziali, considerazioni, pertanto – e solo ove ritenuto necessario – si chiede di essere autorizzati, anche mediante provvedimento inaudita altera parte, e prima della trattazione dell'istanza cautelare, alla predetta notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a. mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito internet dello stesso dell'Assessorato Regionale resistente.

Stante quanto esposto, palese si manifesta l'illegittimità dei provvedimenti tutti oggi impugnati e di tutti i provvedimenti ed atti ad essi prodromici, conseguenti e connessi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Sig.ra Silvia Matranga in proprio e nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante p.t. della ditta SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, nonché il sig. Francesco Matranga, nella qualità di socio della medesima ditta, e come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiede che

Voglia l'Ecc.mo Sig. Presidente della Regione Sicilia

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione;

in via preliminare ed urgente

autorizzare, solo ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52, comma 2, c.p.a.;

sospendere, in ogni caso e comunque, l'efficacia degli impugnati provvedimenti ed ogni procedura ad essa connessa e conseguente, concedendo, per l'effetto, quanto richiesto nell'istanza cautelare di cui supra e per tutti i motivi in essa dedotti e, alternativamente sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati e delle loro conseguenze, limitatamente alla posizione della ricorrente Società, ammettendo, per l'effetto, la stessa con riserva, alla fruizione del finanziamento chiesto;

ovvero

adottando e disponendo idonea e congrua misura finalizzata a sollecitare il riesame da parte dell'Amministrazione del provvedimento di revoca oggi impugnato;

o in ulteriore alternativa,

disponendo l'accantonamento immediato delle somme necessarie a garantire (interinalmente) il finanziamento del progetto della ricorrente, ammettendolo con riserva, per l'importo già concesso con il Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021 e oggi ingiustamente revocato.

in via principale e nel merito

annullare privando di ogni effetto e conseguenza:

- il Decreto di Revoca misura 6.1/6.4 DRS n. 5660 del 31/07/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura – Servizio 12 – Ispettorato dell'Agricoltura u.o.s. 12.05 Centro Riferimento Progetti Sicani in raccordo con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale – Regione Sicilia (doc. A);

- la Nota Prot. N. 28012 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Silvia Matranga;

- la Nota Prot. N. 28013 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Francesco Matranga;

- ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

per l'effetto ed in conseguenza

ammettere, anche con riserva e/o con qualsivoglia idonea statuizione, la SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona del suo l.r.p.t., al finanziamento concesso alla stessa ricorrente con Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021, adottando ogni provvedimento e statuizione connessa e conseguente.

in via subordinata e nel merito

concedere alla SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA il ricorso al soccorso istruttorio nei sensi indicati in narrativa;

per l'effetto ed in conseguenza

ammettere, anche con riserva e/o con qualsivoglia idonea statuizione, la SANT'AGATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona del suo l.r.p.t., al finanziamento concesso alla stessa ricorrente con Decreto di Concessione del Sostegno D.R.S. n. 4561 del 22/12/2020 notificato il 13/01/2021, adottando ogni provvedimento e statuizione connessa e conseguente, anche disponendo, alla luce del concesso soccorso istruttorio, la rivalutazione della posizione della ricorrente e la conseguente revoca e/o rettifica dell'impugnato Decreto di Revoca misura 6.1/6.4 DRS n. 5660 del

31/07/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura – Servizio 12 – Ispettorato dell'Agricoltura u.o.s. 12.05 Centro Riferimento Progetti Sicani in raccordo con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale – Regione Sicilia (**doc. A**).

Come mezzo al fine si producono i seguenti atti e documenti:

- *Procure dei sigg.ri Silvia e Francesco Matranga;*
- *Prot. N. 24376 del 23.12.2020 – Decreto di concessione del Sostegno;*
- *Prot. N. 26565 del 5.9.2024 - Decreto di revoca D.R.S. n. 5660 del 31.07.2024;*
- *Controdeduzioni Studio Legale Zarcone del 15.06.2023;*
- *Prot. 22266 del 7.6.2023 - Provvedimento di Avvio del procedimento;*
- *Fatture;*
- *Prot. N. 28012 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Silvia Matranga;*
- *Prot. N. 28013 del 23.09.2024 - Richiesta bonaria di restituzione acconto premio Francesco Matranga;*
- *Ricevuta F24 Elide di versamento C.U. per euro 650,00.*

Salvis iuribus late.

Palermo, li 3.1.2025

avv. Antonino Musacchia

avv. Giuliana Sapienza”;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con il provvedimento prot. N. 2139/1.25.8, comunicato in data 7.2.2025, secondo cui “*Per l'ammissibilità del ricorso straordinario in oggetto specificato, si invita la S.V. ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai quali il gravame non sia stato già notificato.*

Atteso il rilevante numero dei controinteressati, si autorizza la notificazione per pubblici proclami:
a) mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che dovrà contenere:

- *gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati;*
- *il nome del ricorrente;*
- *l'Amministrazione intimata;*
- *il sunto dei motivi di gravame;*
- *i nominativi dei controinteressati;*
- *l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05; PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it).*

Oppure, in alternativa:

b) mediante pubblicazione di apposito avviso sull'home page del sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea contenente:

- il testo integrale del ricorso;
- l'elenco completo dei controinteressati;
- l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05; PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it).

L'adempimento di cui sopra dovrà essere espletato entro il **termine perentorio di 30 (trenta) giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento; entro i successivi 15 (quindici) giorni dovrà altresì darsi prova dell'avvenuta pubblicazione a questo Ufficio”;

- Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio del ricorso n. 394 / 2025 nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione;
- **Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del provvedimento prot. N. 2139/1.25.8, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.**

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana (tel. 091/7074828-05; PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it), con il numero di registro del ricorso n. 394;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del provvedimento prot. 2139/1.25.8 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana comunicato in data 7.02.2025 nel ricorso portante il n. 394, nonché dell'elenco contenente la graduatoria definitiva corretta.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento prot. N. 2139/1.25.8 emesso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il detto provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare** alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC

giulianasapienza@pecavvpa.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, del ricorso, del provvedimento prot. N. 2139/1.25.8 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Palermo, 5.03.2025

Avv. Giuliana Sapienza